



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Provincia di Catania)

ORDINANZE SINDACO
UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

COPIA ORDINANZA N. 5 Reg. Ord.

Oggetto: **MODIFICA PUNTO 2 DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 07.02.2018.**

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 3 del 07.02.2018, riguardante **"Provvedimenti per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana in occasione del carnevale 2018 – Divieto di vendita alcolici e superalcolici e di vendita ed utilizzo di materiale imbrattante"**;

CONSIDERATO, che sono sorti alcuni dubbi interpretativi circa il divieto della vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici di cui al punto 2 dell'Ordinanza;

RITENUTO di dover rettificare, a maggior chiarimento, **il contenuto del punto 2** dell'Ordinanza;

VISTO l'articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", come modificato dall'art. 6 D.L. 92/08, convertito in legge con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, la competenza ad adottare con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,

ORDINA

il punto 2 dell'Ordinanza Sindacale n. 3 del 07.02.2018, **è modificato come appresso:**

E' VIETATA, dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, la vendita per asporto di alcolici e superalcolici, mentre **è sempre consentita la somministrazione** e la conseguente consumazione all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività.

RESTA invariato quanto, altresì, disposto nella predetta Ordinanza sindacale n. 3 del 07.02.2018.

DISPONE

- che il presente provvedimento avrà vigore **dalle ore 22,00 del giorno della sua emanazione e resterà vigente sino alle ore 06,00 del 14 febbraio 2018;**
- che la presente Ordinanza sia subito trasmessa: al Sig. Prefetto della Provincia di Catania, alla Questura di Catania, al Comando Stazione Carabinieri di Militello in Val di Catania, al Comando di Polizia Locale di Militello in Val di Catania, alla Guardia di Finanza – Compagnia di Caltagirone, all'A.S.P. 3 di Catania – Distretto di Palagonia.
- che la presente Ordinanza sia pubblicata oltre all'Albo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania e sul sito Internet del Comune di Militello in Val di Catania, per la relativa diffusione.

Il Comando di Polizia Locale di Militello in Val di Catania, in via prioritaria, è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

A V V E R T E

Chiunque ne abbia interesse che avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Catania entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania;
- ricorso al T.A.R. di Catania nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o della Regione Siciliana, per soli motivi di legittimità, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Militello in Val di Catania 08-02-2018

IL SINDACO

F.to On. Dott. GIOVANNI BURTONE